

Consiglio di Stato, Sezione V 08/07/1995 n. 1029

legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.1

Una volta individuato l'aggiudicatario di una gara di appalto, va ammessa la facoltà dell'Amministrazione, di esperire una ulteriore trattativa con quest'ultimo, per conseguire condizioni più favorevoli